




COMUNE DI USSASSAI

Prot.0002850/2013

Registrazione del 18/09/2013 ore 10:25


Classificazione: 9. 4. 0



A

COMUNE DI ARZANA

PROVINCIA DI OGGLIASTRA
UFFICIO DI POLIZIA LOCALE



Arzana, li 16.09.2013

Oggetto: trasmissione ordinarie sindacali n. 18 e n.19 del 16.09.2013 per Peste Suina Africana dell'animale di proprietà del Sig. Melis Francesco, sito in loc. "Sturrusè", agro del comune di Arzana di proprietà del Sig. Melis Francesco.

Spedito PREFETTURA - 17/09/2013
06/10/2013

MINISTERO DELLA SANITÀ
06/10/2013

ALL' ASSESSORATO REGIONALE
IGIENE E SANITÀ
06/10/2013

STAZIONE CARABINIERI
03-42-28-27

COMANDO POLIZIA LOCALE
03-42-28-27

STAZIONE CARABINIERI
03-42-28-27

Ai N.A.S. - PIAZZA 1-1
07/10/2013

SIG. MELIS FRANCESCO
VIA DON ORIONE 22- ARZANA

Ai S.I.G.G. SINDACI DEI COMUNI:
08042 BARISARDO; 08040 BAUNEI; 08040 CAGLIOSTRO;
08040 ELINI; CAIRO; 08040 GIRASOLE; 08040 ILBONO;
08045 LANUSEI; 08040 LOCERI; 08040 LONDELLA;
08040 OSINI; 08046 PERDASDEFOGU; 08037 SEULI; 08040 TALAMONE;
08047 TERTENIA; 08048 TORTOLI; TRIEI; 08040 ULIA;
08040 URZULEI; 08040 USSASSAI; 08049 VILLAGRANDE

ALLE AZIENDE U.S.L. N. 1 SASSARI; N. 2 NUORESE;
N. 3 NUORO; N. 4 LANUSEI; N. 5 OLIENA;
N. 6 SANLURI; N. 7 CARBONIA

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, in allegato alla presente si riportano copia delle ordinanze sindacali di cui all'oggetto.



'agente di Polizia Locale
Maria Luisa Scuderi



Comune di ARZANA Provincia OGLIASTRA

Ordinanza n. 18 del 16.09.13

Il Sindaco

Vista la comunicazione del Servizio Veterinario della A.S.L. n. 4 che segnala la presenza di sieropositività, di probabile Peste Suina Africana in animali presenti nell'allevamento della specie suina presente nell'azienda aziendale n. ITUD10G208 ubicata in località SCURRUSE " del comune di ARZANA di cui è proprietario il Sig. MELIS FRANCESCO, nato a ARZANA il 9 febbraio 1959, Cod. Fiscale MLSINC9B09A454E e residente in via DON ORIONE N. 22 comune di ARZANA .

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni; Vista la Legge 23 gennaio 1968, n. 34; Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 231; Vista la Legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298; Vista la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;

Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000; Vista il Reg. CE n. 1774/2002;

Visto il Reg. CE n. 811/2003; Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 86; Vista la Legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la O.M. 1968; Vista il Regolamento CE 1069/2009; Vista il Decreto Legislativo n° 54 del 20.02.2004; Vista il D.A.I.S 18/12/2012, n. 69; Vista il D.A.I.S 09/07/2013, n. 30.

ORDINA:

- Il sequestro dell'allevamento ed affidamento in custodia al medesimo detentore dello stesso allevamento;
- il censimento di tutte le categorie di animali della specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il numero di animali già morti, infetti o che potrebbero essere infetti o contaminati; il censimento deve essere aggiornato per tener conto degli animali nati e morti durante il periodo in cui si sospetta la presenza della malattia; i dati del censimento devono essere aggiornati ed esibiti a richiesta per essere controllati in occasione di ispezioni;
- che tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano trattenuti nei rispettivi recinti, di stabulazione o collocati in altri luoghi che non permettano l'isolamento;
- che sia vietato qualsiasi movimento di animali delle specie sensibili da e per l'azienda,
- che sia subordinato ad autorizzazione, che stabilisca le condizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di propagazione della malattia, qualsiasi movimento:
 - di persone, animali di altre specie non sensibili alla malattia e veicoli in preventivo dall'azienda o ad essa destinati;
 - di carni, carcasse, mangimi, rifiuti, defecazioni, lettiere, letami e tutto ciò che potrebbe trasmettere la malattia;
 - che si faccia ricorso a mezzi appropriati di disinfezione alle entrate ed alle uscite dei fabbricati, locali o luoghi in cui sono custoditi gli animali delle specie sensibili dell'azienda stessa;
- c'è fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificala al Sig. MELIS FRANCESCO o al conduttore dell'azienda immediatamente in vigore;

h) Le infrazioni all'attuale ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2582,28.

i) Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecunaria da € 258,23 a € 1291,14:

1) Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecunaria che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo abbattuto.

1.



IL SINDACO

COMUNE DI USSASSAI

Prot.0002850/2013
Registrazione del 18/09/2013 ore 10:25
Classificazione: 9, 4, 0



A



Comune di ARZANA Provincia OGLIASTRA

Ordinanza n. 19 del 16-6-9-13

Il Sindaco

Vista la comunicazione del Servizio Veterinario della A.S.I. n. 4 che segnala la presenza di sieropositività per Peste Suina Africana in alcuni animali dell'allevamento della specie suina presente nell'azienda identificata aziendale IT001OG208 ubicata in loca ità SRURRUSE' del comune di ARZANA di cui è proprietario il Sig. MULS FRANCESCO, nato a ARZANA il 9 febbraio 1959. Cod. Fiscale MLSPNCS9309A454E e residente in via DORI

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1934 n. 320 e successive modificazioni; Vista la Legge 23 gennaio 1968, n. 34; Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 231; Vista la Legge 2 giugno 1988, n. 213;
Visto il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298; Vista la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;
Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000; Visto il Reg. CE n. 1774/2002;
Visto il Reg. CE n. 811/2003; Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 86; Vista la Legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la O.M. 1968; Visto Regolamento CE 1069/2009; Visto il Decreto Legislativo n° 54 del 20.02.2014; Visto il DAIS 18/12/2012, n. 69; Visto il DAIS 19/07/2013, N. 20

ORDINA:

Il sequestro dell'allevamento citato nelle premesse con affidamento in custodia cautelare al medesimo proprietario; l'abbattimento, entro cinque giorni, in loco del solo suino risultato Sieropositivo e presente nell'azienda identificata col codice aziendale IT001OG208 ed appartenente al proprietario descritto in premessa o ad altri proprietari che tengono suini nella medesima azienda succitata ed identificata col codice aziendale IT001OG208. Da tali campi andranno prelevati campioni di sangue e organi da sottoporre ad esami di laboratorio per accertare l'eventuale presenza del virus;

Il sotterrramento delle carcasse degli animali abbattuti o ministeriali e rifiuti di qualsiasi natura dove essere fatti in luoghi adeguati ad evitare contaminazioni delle falda freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità tale che i cani non possano accedervi. La disinfezione e disinfezione dell'azienda. È fatto obbligo a chiunque spetti di trasmettere alla A.S.I., n. 4 di LANUSEI e agli altri enti interessati, entro immediatamente in vigore.

1. In caso di inosservanza a l'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione alla presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la violazione è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 6.516,43 ad un massimo di € 2582,37.
2. Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo non abbattuto.
3. La violazione delle prese 12101 di cui al D.P.R. n. 317/90 è punibile ai sensi dell'art. 358 del T.U. L.L. N. 1, approvato con R.D. 1265 del 1934, come modificalo dall'art. 16 del D.L.vo 196/99, con la sanzione amministrativa pecuniaria, che va da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo di € 9.296,22.
4. Per le restanti violazioni alle prescrizioni al DAIS N. A_36 del 02set2011 si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1934 n. 320, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L. 218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo € 1.291,14.

IL SINDACO



COMUNE DI USSASSAI

Prot.0002850/2013

Registrazione del 18/09/2013 ore 10:25
Classificazione: 9. 4. 0

A